



COMUNE DI VOGHERA  
Provincia di Pavia

All. "A"  
Si attesta che il presente documento  
è allegato alla delib. C.C. n. 24 del  
20.07.2017 della quale è parte integrante  
Il Segretario Generale

*REGOLAMENTO COMUNALE*  
*PER LA DISCIPLINA*  
*DELL' ATTIVITA' DI ESTETISTA*

\*\*\*\*\*

## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 – REQUISITI IGIENICO SANITARI

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 7 – ORARI DELL'ESERCIZIO E TARIFFE

ART. 8 – ATTIVITA' MISTE

ART. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

## ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'esercizio dell'attività di estetista è regolamentato dalla Legge 04/01/1990 n. 1, dal Regolamento Regionale n. 5/2016 approvato con la DGR n. X/4936 del 21/3/2016 e dal presente regolamento comunale.

Il presente regolamento sostituisce il vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 27/11/2007, nelle parti relative alla sola attività di estetista.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge 1/1990, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della Legge 1/1990, sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. 1/1990 conformi alle normative tecniche di settore, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalle norme vigenti.
4. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento CE vigente.

## ART. 3 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'avvio, la modifica, la sospensione/ripresa, la cessazione e il subingresso dell'attività di estetista sono soggetti alla presentazione di una Comunicazione Unica Regionale resa per via telematica mediante il portale SUAP del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge Regionale 19/02/2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività".
2. Nelle more dell'adozione del modello relativo alla Comunicazione Unica Regionale di cui sopra, l'avvio, la modifica, la sospensione/ripresa, la cessazione e il subingresso dell'attività di estetista rimangono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentarsi per via telematica mediante il portale SUAP.
3. L'ufficio comunale competente all'istruttoria delle istanze ricevute è il servizio Commercio-Polizia amministrativa.
4. L'attività di estetista può essere sospesa per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione alla Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa.

#### ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 04/01/1990 n. 1, consente l'esercizio dell'attività e si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione.
2. Tale attestato è conseguito con il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un Paese estero, previo riconoscimento da parte del Ministero competente.
4. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che deve essere costantemente presente nell'esercizio durante l'orario di apertura e svolgimento dell'attività.

#### ART. 5 – REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività specificati nell'Allegato 1 della D.G.R. n° X/4936 del 21/03/2016.

#### ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di estetista può essere svolta in locali dotati di agibilità, e nel rispetto delle destinazioni d'uso previste per ogni zona dal Documento di Piano e dal Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni di natura esclusivamente occasionale al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti all'art. 5, in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione o simili sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti all'art. 5, in quanto compatibili.
5. L'esercente l'attività di estetista può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
6. L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione Unica Regionale di cui al precedente art. 4, comma 1.

## ART. 7 – ORARI DELL'ESERCIZIO E TARIFFE

1. Gli esercizi oggetto del presente regolamento devono osservare l'orario di apertura stabilito dall'Autorità comunale.
2. Deve essere sempre esposto in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio un cartello contenente l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio che si intende osservare, nonché all'interno un cartello con le tariffe delle varie prestazioni.

## ART. 8 – ATTIVITA' MISTE

3. L'attività di estetista può essere svolta congiuntamente all'attività di acconciatore. In tal caso i singoli che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

## ART. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

1. Nei confronti di chiunque svolga servizi estetici in assenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché in caso di mancata presentazione della Comunicazione Unica Regionale di cui all'art. 4, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della Legge 04/01/1990 n. 1, secondo le procedure di accertamento ed applicazione di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.
3. Ai sensi dell'art. 21/bis, comma 2, della L.R. 16/12/1989 n. 73 in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il Comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.

## REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
2. Il personale deve:
  - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
  - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
  - informare preventivamente il cliente riguardo a:
    - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
    - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla L. 1/90 e s.m.i.. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.

6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
9. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla L. 1/90 e s.m.i..
10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
  - l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
  - prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
  - gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
  - nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
  - la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.